RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE

Art. 55

Variazioni del ruolo organico della magistratura e del bilancio

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella pianta organica della magistratura le variazioni necessarie per l'attuazione della legge stessa. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno pure apportate al bilancio del Ministero di grazia e giustizia le variazioni necessarie.

Versione in vigore dal 22 maggio 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei giudizi di Assise
Estremi	Legge 10 aprile 1951, n. 287
Capo	V — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-giudizi-di-assise/art-55-variazioni-del-ruolo-organico-della-magistratura-e-del-bilancio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it